

Da oggi cani e gatti sono impignorabili

Da oggi cani e gatti impignorabili. Entra in vigore la legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata in G.U. n. 13 del 18/1/2016, che con l'art. 77 modifica l'art. 514 cpc, introducendo anche gli animali (n. 6 bis - 6 ter) tra i beni mobili assolutamente impignorabili. Lo segnala in una nota l'Associazione amici veri-Associazione a tutela degli animali domestici, aderente a Confedilizia. Interessati dall'impignorabilità sono «gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali» e «gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli». Nelle norme vigenti si ritrovano solo alcune definizioni utili per capire se un animale rientra o meno nelle due categorie impignorabili (fermo il requisito che tali animali non devono essere tenuti per fini produttivi, alimentari o commerciali). Innanzitutto, in base alla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, gli animali di affezione sono cani e gatti. Inoltre, in base al regolamento Ce 576/13 gli animali da compagnia sono: cani, gatti, furetti e gli invertebrati (escluse le api, i bombi, i molluschi e i crostacei); gli animali acquatici ornamentali definiti dalla direttiva 2006/88/CE; anfibi; rettili; uccelli (esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all'art. 2, direttiva 2009/158/CE); mammiferi (roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare). Ai sensi dell'Accordo 6/2/2003 tra minsalute e regioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy è animale da compagnia o affezione «ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia». Tale definizione è sovrapponibile e più ampia rispetto a quella della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo («ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia»).

